



CONVENZIONE PER L' AVVALIMENTO

TRA

**Regione Puglia
e
Provincia di BARLETTA ANDRIA TRANI**

per l'attuazione degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole secondarie di II grado e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi di cui all'art.2 comma 1 lett. e) della legge regionale 24 maggio 2016 n. 9 per gli anni scolastici 2021-2022, 2022/2023 e 2023/2024.

La **Regione Puglia**, codice fiscale n. 80017210727, con sede in Bari – Lungomare N. Sauro n. 31-33, rappresentata dalla Sig.ra Rosa Barone , nata a Foggia (FG) il 2 Dicembre 1976 in qualità di Assessore al Welfare della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Bari, la quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta Regionale della Puglia.

E

La **Provincia di Barletta Andria Trani** , codice fiscale 06931240722, con sede in Andria – Piazza S. Pio X n. 9, rappresentata dall'Avv Lodispoto Bernardo, nato a Margherita di Savoia (BT) il 14.05.1951, in qualità di Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani, domiciliato per la carica in Andria in Piazza San Pio X , n. 9, il quale interviene in atto non per sé ma in nome e per conto della Amministrazione rappresentata

VISTE:

- la legge 104/1992;
- la legge 328/2000;
- la legge regionale 19/2006 e s.m.i.;
- il regolamento regionale 4/2007 e s.m.i.;
- la legge regionale. 4/2010;
- la legge 56/2014;
- la legge regionale 31/2015;
- l'art. 1 co. 947 della legge 208/2015;
- la legge regionale 9/2016;
- il Decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96.

PREMESSO CHE:

- la legge del 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" persegue l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa;



REGIONE PUGLIA

- con la legge regionale del 30 ottobre 2015 n. 31 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” la Regione Puglia ha provveduto al riordino delle funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città Metropolitana;
- all’art. 3 della l.r. 31/2015 si dispone che la Regione “può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province (...) e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell’ambito dell’Osservatorio Regionale, (...)”, e che “l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati, disciplinante l’assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione”;
- con legge regionale 27 maggio 2016 n. 9 “*Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)*”, la Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e delle altre disposizioni statali in materia e della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 , ha provveduto al completamento del processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative sul proprio territorio.

CONSIDERATO CHE:

- all’art. 2, l.r. 9/2016 è previsto che:
“1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:
a) le funzioni di cui all’ articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015;
b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);
c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;
d) le funzioni in materia di turismo;
e) le funzioni relative al trasporto e all’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all’assistenza specialistica per alunni audilesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
f) le funzioni in materia di formazione professionale.
- il comma 6 dell’art 2 espressamente prevede che “Le funzioni di cui al comma 1, lettere e), vengono esercitate dalla Regione in avalimento alla Città metropolitana di Bari e alle province, secondo le disposizioni di cui all’art 3 comma 2 della l.r 31/2015.

RICHIAMATI altresì ,

- il comma **947 dell’art. 1 della l. 208/2015** (Legge di Stabilità per il 2016) che ha disposto che “*ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata*”;
- il **co. 70 dell’art. 1 della l. 205/2017** (Legge di Bilancio per il 2018) che ha disposto che “*Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’ attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste*”;



- Il comma 561 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha previsto l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"

VERIFICATO che:

- la Regione Puglia stanZIA annualmente a finanziamento delle attività di assistenza specialistica, trasporto e altri interventi per alunni disabili della scuola media superiore e per le prestazioni a supporto del diritto allo studio di alunni audiolesi e videolesi di ogni ordine e grado la somma complessiva di Euro 10.000.000,00 in favore delle Province e della Città Metropolitana, al fine di concorrere al finanziamento delle suddette attività;
- le predette risorse sono stanZiate al Capitolo di Spesa U0785020 – Missione 12. Programma 02. Titoli1. Macroaggregato 04 – (p.d.C. 1.04.01.02);
- alle risorse sopracitate si aggiungono le risorse annualmente assegnate dallo stato in attuazione del combinato disposto del comma **947 dell'art. 1 della l. 208/2015** (Legge di Stabilità per il 2016), del comma **70 dell'art. 1 della l. 205/2017** (Legge di Bilancio per il 2018) e del comma 561 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
- da ultimo con **Del. G.R. n. 996 del 12 giugno 2018** la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione triennale tra Regione Puglia, Province e Città Metropolitana per la gestione dei servizi di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi di cui all'art 2 comma 1 lett e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016 per l'a.s 2018/2019 e per il triennio 2018/2021;
- contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione è stato approvato altresì, l'allegato tecnico per la riorganizzazione omogenea dei servizi sul territorio regionale;
- le convenzioni sottoscritte tra Regione Puglia e Città Metropolitana di Bari e Province Pugliesi avevano durata triennale ed hanno interessato gli AS 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021;
- annualmente la Regione Puglia ha provveduto a ripartire impegnare e liquidare in favore degli enti avvalsi sia le risorse appostate a valere sul bilancio autonomo regionale per le annualità 2018, 2019 e 2020, sia le risorse appostate a valere sul bilancio vincolato relative ai fondi statali competenza 2018, 2019 e 2020 assegnati con d.p.c.m 21 dicembre 2018, d.p.c.m del 1 agosto 2019 e d.p.c.m 20 novembre 2020.

DATO ATTO che

- gli uffici regionali della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione hanno costantemente monitorato sia la programmazione dei servizi predisposta per ciascun anno scolastico da ciascun ente avvalso sia la rendicontazione delle risorse utilizzate a fronte dell'assegnazione per ciascuna annualità;
- dalla ricognizione è emerso l'allineamento della erogazione dei servizi agli standard fissati dalla Regione nell'allegato tecnico approvato con DGR 996/2018;
- dalla ricognizione delle rendicontazioni e delle programmazioni, è emersa:
 - la presenza per alcuni enti avvalsi di risorse già assegnate e liquidate dalla Regione per gli AS 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 non totalmente utilizzate per l'erogazione dei servizi e costituenti economie di spesa da poter utilizzare per il nuovo ciclo di convenzionamento oggetto della presente convenzione;
 - la presenza per alcuni enti avvalsi di incapienza di risorse atte a coprire l'AS 2020/2021.

DATO ATTO che nel corso della concertazione realizzata tra Regione e Province pugliesi,

- è stato sostanzialmente condiviso l'obiettivo generale di recuperare tutti gli elementi di omogeneità possibili sull'intero territorio regionale, di confermare lo standard di servizio erogato in attuazione del precedente triennio di convenzionamento, di apportare all'allegato tecnico e allo schema di convenzione le modifiche necessarie a renderlo adeguato agli attuali riferimenti normativi;
- è emersa la necessità di rivedere le modalità e i criteri di riparto dei fondi regionali al fine di consentire la ripartizione degli stessi, considerando le economie rinveniente dalle annualità



precedenti, e favorendo in primis l'assicurazione della copertura delle programmazioni annuali dei servizi così come proposte da ciascun ente avvalso;

- è emersa l'opportunità di rivedere annualmente, ed a seguito del monitoraggio delle programmazioni e delle rendicontazioni, i criteri di riparto delle risorse regionali, mediante l'adozione di criteri anche diversi da quelli adottati per l'AS 2021/2022.

In continuità con l'intesa interistituzionale definita in data 4 agosto 2016, nella sede dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 1, comma 91 della L. n. 56/2014, tra Regione Puglia, Città metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Barletta – Andria - Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, sulle materie di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) della l. r. 9/2016 riguardanti i servizi relativi al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché il supporto al diritto allo studio per alunni sordi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado, si propone di sottoscrivere l'apposita convenzione per la prossima triennalità secondo quanto di seguito espresso.

**Tutto ciò premesso, richiamato e considerato,
si conviene e stipula quanto segue:**

Art. 1

(Valore delle premesse)

- 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione, tesa a rendere snella, efficiente ed efficace l'azione amministrativa per l'attuazione dell'Intesa istituzionale, regola i rapporti tra Regione Puglia titolare della funzione di cui all'art.2 comma 1 lett. e) della l.r. 9/2016 e gli Enti Locali sottoscrittori, in qualità di Enti di cui la Regione si avvale per la realizzazione degli interventi relativi al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori (scuole secondarie di II grado), il supporto al diritto allo studio per alunni sordi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado, e ne individua i rispettivi obblighi e compiti.
2. Con la presente convenzione la Regione Puglia si avvale, secondo le modalità stabilite di seguito, dell'Amministrazione Provinciale di Barletta Andria Trani, per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziario, allo scopo di garantire ed erogare i servizi /interventi di cui al comma 1 rivolti agli alunni e studenti con disabilità.
3. La titolarità della funzione relativa ai servizi di cui al comma 1 compete alla Regione Puglia. L'Ente avvalso svolgerà, nel territorio di competenza, gli interventi suddetti in avvalimento secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione, dandone chiara indicazione in ogni atto adottato e rivolto all'esterno come ad esempio progetti, bandi di gara, lettere d'invito, cartellonistica, ecc.
4. La convenzione definisce, tramite apposito allegato tecnico, l'organizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di accesso al servizio e agli interventi da parte degli utenti, requisiti e priorità per accedervi, modalità di gestione, profili professionali, durata e modalità di erogazione, oltre a modalità organizzative interne, nei tempi prefissati, condizionatamente e subordinatamente al conferimento da parte della Regione delle necessarie risorse stanziare sia a valere sul bilancio autonomo regionale sia assegnate dalla Stato, in riferimento al comma 947 dell'art. 1 della l. 208/2015.

Art. 3

(Impegni degli Enti sottoscrittori)



REGIONE PUGLIA

1. La Regione Puglia, si impegna, entro il primo semestre di ciascun anno solare, a definire il riparto delle risorse assegnate alla Città Metropolitana e alle Amministrazioni Provinciali, in misura ordinaria pari a € 10.000.000,00 con il conseguente impegno contabile del medesimo importo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
2. La Regione Puglia si impegna ad applicare criteri di riparto delle risorse regionali in grado di garantire per ciascun ente avvalso la copertura della programmazione dei servizi per ciascun anno scolastico, nei limiti delle risorse complessivamente assegnabili e tenuto conto del preventivo consolidamento in capo a ciascun ente avvalso delle risorse già assegnate e liquidate per i precedenti anni scolastici e non totalmente utilizzate dall'ente medesimo. Le predette risorse definibili come "residui" dovranno essere utilizzate dall'ente avvalso per le medesime finalità della presente convenzione, evitando in ogni modo che possano verificarsi ritardi nell'attivazione dei servizi imputabili ad assenza di liquidità.
3. Per l'anno scolastico 2021/2022 (1 anno di vigenza della convenzione), la Regione provvederà al riparto delle risorse regionali a valere su bilancio autonomo nell'osservanza dei seguenti criteri:
 - a) Preventiva copertura, a valere sul fondo regionale disponibile per anno, delle somme necessarie a sopperire ad eventuali carenze di risorse certificate dagli enti avvalsi con riferimento all'anno scolastico precedente al riparto, sempre che tali maggiori risorse siano giustificate da dati oggettivi derivanti da aumento di utenza o da altre situazioni certificabili acclarate dalla Sezione regionale.
 - b) Riparto del fondo regionale risultante dalla decurtazione di cui alla lettera a) come di seguito esplicitato
la prima quota di riparto è calcolata come differenza tra fabbisogno di programmazione, così come consolidato con riferimento all'anno scolastico anteriore al riparto e somme già a disposizione degli enti avvalsi a titolo di residui ed a titolo di risorse assegnabili a valere sui fondi statali;
la seconda quota di riparto è calcolata come differenza tra fondo a disposizione al netto delle decurtazioni e risorse relative alla prima quota di riparto, ed è ripartita in favore di ciascun ente avvalso sulla base del numero complessivo degli utenti in carico per assistenza specialistica e trasporto, così come risultante dalla programmazione dell'anno scolastico antecedente il riparto.
4. Per gli anni scolastici successivi, di vigenza della presente convenzione, e previa intesa raggiunta in sede di concertazione tra Regione, Città Metropolitana e Province Pugliesi si provvederà a confermare il criterio di riparto applicato per l'AS 2021/2022, ovvero a ridefinire lo stesso alla luce del dato delle programmazioni, dell'andamento dei residui e del dato delle risorse a disposizione, concordando eventuali nuovi criteri di riparto che saranno approvati dalla Giunta Regionale in sede di atto deliberativo annuale di riparto delle risorse.
5. A valere sulle somme annualmente ripartite, e limitatamente alle risorse ordinariamente trasferite a valere sul bilancio autonomo regionale, trova copertura anche la spesa per il personale amministrativo da impiegare da parte dell'Ente avvalso per il coordinamento, il monitoraggio e la gestione amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi di che trattasi.
6. La Regione Puglia si impegna a implementare anche per gli anni scolastici di vigenza della presente convenzione il sistema di monitoraggio delle risorse e dell'utenza destinataria finale degli interventi, al fine di consolidare un sistema omogeneo di rilevazione sull'intero territorio regionale utilizzato ai fini della riprogrammazione delle attività a cui riferirsi anche per il riparto delle risorse per le annualità successive. Il sistema di monitoraggio dell'utenza sarà attuato dalla Regione mediante il trattamento di dati numerici aggregati tali da rendere anonima l'identificazione del dato personale dell'utente fruitore del servizio.



- 7 La Regione Puglia si impegna a consolidare l'attività del gruppo di lavoro già definito ai fini della governance regionale per la realizzazione dei servizi di che trattasi allo scopo di coinvolgere in maniera permanente le Amministrazioni avvalse.
- 8 Alla Regione non sono imputabili eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti posti in essere in ordine alla realizzazione degli interventi e dei servizi oggetto della presente convenzione. Tali oneri restano a totale carico di ciascuno degli Enti avvalsi. Agli enti avvalsi non sono imputabili oneri derivanti da ritardi o inadempienze derivanti direttamente da eventuali ritardi nella assegnazione delle risorse finanziarie da parte della Regione, rispetto a quanto definito al comma 1 del presente articolo.
- 9 L'Amministrazione provinciale di Barletta Andria Trani accetta il ruolo di Ente avvalso, e si impegna a regolarizzare la partita contabile connessa alle somme assegnate dalla Regione in attuazione della convenzione approvata con DGR 996/2018 e relativa agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, liquidate per la medesima finalità e non utilizzate alla data di avvio della presente convenzione. Le predette risorse contabilizzate saranno utilizzate dall'ente avvalso in aggiunta alle risorse assegnate dalla regione per l'anno scolastico di competenza 2021/2022 e seguenti, per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione, favorendone l'utilizzo in via prioritaria rispetto alle risorse oggetto di nuova assegnazione.
- 10 L'Amministrazione provinciale di Barletta Andria Trani si impegna ad applicare quanto definito nell'Allegato tecnico alla presente Convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di rendere quanto più omogenee le modalità di erogazione dei servizi su tutto il territorio regionale.
- 11 Allo scopo suddetto l'Amministrazione provinciale di Barletta Andria Trani individua e assegna personale amministrativo adeguato alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziario allo scopo di erogare gli interventi per l'assistenza specialistica e il diritto allo studio degli studenti con disabilità così come definiti nell'Allegato A alla presente convenzione.
- 12 L'Amministrazione provinciale di Barletta Andria Trani si impegna ad avviare tempestivamente le procedure per la definizione delle modalità di gestione dei servizi di che trattasi, con riferimento sia alle procedure di affidamento a terzi che alle intese con gli Ambiti territoriali per lo svolgimento da parte dei Comuni delle attività affidate, al fine di assicurare che al massimo entro il primo mese dall'inizio dell'anno scolastico, le attività di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica, le attività di trasporto scolastico e le altre attività di sostegno al diritto allo studio per gli studenti audiolesi e videolesi possano essere riattivate.
- 13 Agli oneri per il personale interno da assegnare alle suddette attività l'Amministrazione provinciale di Barletta Andria Trani può destinare risorse nel limite massimo del 5% del valore della programmazione annuale dei servizi. Eventuali eccedenze rispetto alla predetta percentuale, debitamente documentate, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione. In sede di programmazione finanziaria l'importo del 5% dei costi di personale va sempre imputato in via prioritaria a valere sulle risorse regionali trasferite o contabilizzate in sede di residui.
- 14 L'Amministrazione provinciale di Barletta Andria Trani, in qualità di Ente avvalso, al fine di garantire quanto previsto ai commi precedenti, definisce tempestivamente le modalità organizzative per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, predisponendo gli ordini di servizio per l'assegnazione delle risorse umane, e dandone apposita comunicazione alla Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Tutte le comunicazioni inerenti il personale coinvolto dovranno essere rese alla Regione in modalità anonima, con indicazione della categoria professionale di appartenenza del monte ore assegnato e del relativo costo imputato alla gestione dei servizi di cui alla presente convenzione.

Art. 4
(Accesso agli atti)



- 1 Per tutta la durata dell'avvalimento di cui alla presente convenzione, il diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è esercitabile nei confronti esclusivi dell'Ente avvalso.
- 2 L'ente avvalso è tenuto al pedissequo rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione espressamente previsti dalla normativa di riferimento e nello specifico dal d.lgs 33/2013

Art. 5

(Risorse finanziarie, rendicontazione e gestione delle economie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente Convenzione per l'avvalimento, si fa fronte con le risorse da Bilancio regionale autonomo, nonché con le risorse nazionali eventualmente stanziare con legge nazionale, in applicazione del co. 947 dell'art. 1 della l. n. 208/2015, come saranno ripartite e assegnate per effetto di eventuale apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Amministrazione provinciale di Barletta Andria Trani ridefinisce i servizi da erogare in relazione ai limiti di disponibilità finanziaria come derivanti dagli atti già assunti, allineando la copertura dei servizi ai requisiti minimi di cui all'Allegato A alla presente convenzione. In ogni caso l'eventuale riduzione o assenza degli stanziamenti derivanti dal Bilancio dello Stato dovrà comportare la riprogrammazione e la riorganizzazione dei servizi di che trattasi, ove sussista l'impossibilità per la Regione di garantire ulteriori risorse rispetto ai fondi regionali disponibili si procederà alla risoluzione della presente convenzione e alla eventuale ridefinizione dei rapporti tra le parti e fatti salvi i rapporti contrattuali in essere. Le economie conseguite a qualsiasi titolo in sede di rendicontazione finale delle spese, rimarranno nella disponibilità degli enti avvalsi e saranno riprogrammate dalla Regione Puglia nell'ambito dell'assegnazione delle risorse riguardanti l'a.s. 2021/2022 e successivi sino ad esaurimento delle stesse.
2. Alla scadenza della presente convenzione e in assenza di proroga o nuovo convenzionamento, tutte le risorse liquidate dalla Regione all'ente avvalso e da questi non spese, torneranno nella disponibilità della Regione e saranno oggetto di restituzione da parte dell'ente convenzionato.
3. A seguito di sottoscrizione della convenzione ed entro il termine fissato dalla Regione Puglia in comunicazioni formali, l'Amministrazione provinciale di Barletta Andria Trani trasmette alla Regione la programmazione economica definitiva relativa all'AS 2021/2022, secondo una scheda omogenea che sarà fornita dalla struttura regionale competente. Le stesse modalità operative saranno adottate per la programmazione finanziaria degli anni scolastici successivi all'a.s 2021/2022 e sino alla scadenza della presente convenzione.
4. Entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione di ciascun anno scolastico, le Amministrazioni Provinciali provvedono a redigere dettagliata rendicontazione economica delle attività svolte e relativa relazione tecnica.
5. A seguito del monitoraggio delle risorse sia in fase di programmazione che in fase di rendicontazione la regione si riserva la valutazione inerente all'incremento dei fondi regionali destinati all'attuazione della presente convenzione.
6. Le risorse assegnabili sulla base della presente convenzione possono essere oggetto di incremento qualora si renda necessaria la copertura di esigenze straordinarie ovvero si renda disponibile la presenza di risorse a specifica destinazione.

Art. 6

(Revoca dell'avvalimento)

- 1 La presente convenzione potrà essere revocata in caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al precedente art. 3, imputabili ad uno degli Enti locali sottoscrittori. In tal caso la Regione provvederà alla diffida dell'Ente avvalso ad adempiere entro 30 giorni alle attività programmate. In caso di mancato adempimento la Regione, provvede a individuare un Commissario ad acta.



**Art. 7
(Durata)**

- 1 La presente Convenzione ha durata triennale e regola il rapporto di avvalimento tra Regione Puglia e Enti avvalsi per l'erogazione dei servizi di cui all'art 2 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con programmazione finanziaria annuale collegata alle risorse regionali e alle eventuali risorse nazionali annualmente assegnate per gli interventi e servizi di che trattasi.
- 2 I rapporti tra le parti in assenza di nuovo convenzionamento, ovvero di formale proroga della durata della convenzione, si intendono scaduti in concomitanza con la fine dell'ultimo anno scolastico di vigenza della convenzione (a.s. 2023/2024).
- 3 Ferma restando la salvaguardia dei rapporti contrattuali posti in essere in esecuzione della presente convenzione, è fatta salva la possibilità per la Regione di ridurre con atto formale la durata della presente convenzione, ove nel corso del triennio di vigenza della stessa, sopraggiungano modifiche sostanziali a livello normativo nazionale o regionale relative all'organizzazione dei servizi.

**Art. 8
(Trattamento dei dati personali)**

- 1 L'ente avvalso nell'esecuzione della presente convenzione, tratterà i dati personali in qualità di **Titolare autonomo** ai sensi del Regolamento UE/679/2016 (GDPR) e della relativa normativa nazionale di dettaglio, per le finalità connesse ad ogni singolo procedimento in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Spetterà pertanto all'Ente avvalso, per ogni trattamento connesso all'attuazione degli interventi e all'erogazione dei servizi, porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal GDPR, ed in particolare fornire agli interessati un'informativa Privacy specifica, acquisire l'eventuale consenso degli interessati, compilare il Registro dei trattamenti, nominare ed istruire i soggetti autorizzati, gestire i rapporti con altri organismi nei termini di individuazione dei ruoli e distribuzione delle responsabilità, rispondere in caso di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

**Art. 9
(Controversie)**

- 1 In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
- 2 In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

**Art. 10
(Sottoscrizione della convenzione e decorrenza del rapporto)**

- 1 La presente Convenzione sarà sottoscritta con firma digitale e si intenderà conclusa nel momento in cui la parte che avrà apposto per prima la propria sottoscrizione riceverà dall'altra parte - via PEC - la medesima Convenzione regolarmente anche da tale parte sottoscritta.

Regione Puglia	L'Amministrazione Provinciale di Barletta Andria Trani
L'Assessore al Welfare Rosa Barone	Il Presidente Lodispoto Bernardo



**ALLEGATO A
ALLEGATO TECNICO
PER LA RIORGANIZZAZIONE OMOGENEA DEI SERVIZI SUL TERRITORIO REGIONALE**

Il presente Allegato tecnico è stato redatto in continuità con quanto definito a seguito di intesa tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani, ma anche a seguito di monitoraggio e valutazione condivisa delle scelte attuative e dei risultati conseguiti per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Si rappresenta che le caratteristiche delle attività da realizzare, per come illustrate nel prospetto che segue, dovranno essere applicate dalle Amministrazioni di cui la Regione si avvale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. 9/2016, nel pieno rispetto di quanto definito all'art. 49 della l.r. n. 4/2010 che definisce il contenuto dell'assistenza specialistica per alunni con disabilità. E' solo in questo perimetro che le stesse Amministrazioni avvalse potranno valutare, nella rispettiva autonomia, le scelte gestionali ottimali atte ad assicurare la continuità dei servizi e l'assoluta omogeneità in tutti i Comuni afferenti a ciascun territorio provinciale. Ciascun anno scolastico sarà utilizzato per il monitoraggio uniforme dell'intera platea che fruisce dei diversi servizi, al fine di aggiornare l'intesa istituzionale per quanto attiene ai criteri di riparto delle risorse regionali e uniformarlo ai criteri di riparto delle risorse nazionali di cui al co. 947 della l. 208/2015.

Quanto previsto nel prospetto che segue per le parti modificate rispetto all'allegato tecnico alla precedente convenzione triennale di avvalimento, dovrà essere recepito a partire dall'AS 2021 /2022 ed annualità successive.

	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio sordi e videolesi
Normativa vigente	(l.r. 16/1987; l. 104/92, l. 328/2000, l.r.19/2006, r.r 4/2007, l.r. 4/2010 art. 49, circolare MIUR 30 novembre 2001 – prot. 3390. Decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96	(l.r. 16/1987; l. 104/92, l. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, DGR 1841/2010 linee guida regionali)	(l.r. n. 16/1987; l. n. 104/92, l. n. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, l.r. n. 9/2016) . Decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96
Modalità di accesso	L'Ente avvalso definisce in vista dell'inizio di ogni anno scolastico l'ammontare delle risorse destinate al servizio di assistenza specialistica e lo comunica – quale limite massimo di spesa, con la connessa simulazione della dimensione massima di utenza da prendere in carico – a tutti i dirigenti scolastici interessati, nonché alle ASL di riferimento, al fine di uniformare le valutazioni necessarie alla presa in carico da parte di tutte le equipe di valutazione, onde assicurare la priorità alla presa in carico degli alunni con maggiore fabbisogno in relazione alla gravissima e grave disabilità, e considerando in via prioritaria la continuità assistenziale per gli alunni	1 - Richiesta formulata dai genitori a Ufficio servizi sociali Provinciali (per conoscenza a istituto scolastico), corredata da certificazione del medico SSR di disabilità grave e diagnosi funzionale ASL, con autocertificazione attestante l'impossibilità del genitore o altri familiari conviventi a effettuare il trasporto scolastico, altre informazioni utili per erogazione tecnica del servizio ; 2 – determinazione della platea di utenti da parte degli Uffici della Provincia 3 – erogazione del servizio esclusivamente mediante affidamento a ditte specializzate o da parte della Amministrazione Provinciale o da parte dei	1 - Richiesta del servizio da parte della famiglia o dell'utente alla Provincia supportata da certificazione medico specialista del SSR riconoscimento alunno sordo e/o videoleso, 2 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di ore di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato 3 - erogazione prestazione tramite educatori, esperti tifloghi e assistenti alla comunicazione, prioritariamente nel contesto scolastico, ovvero (solo per gli



	<p>già utenti del servizio.</p> <p><i>Paragrafo 1.</i> Richiesta delle famiglie coordinata dagli Istituti scolastici, alla Provincia/Città Metropolitana</p> <p><i>Paragrafo 2.</i> Redazione da parte dell'unità di valutazione multidisciplinare servizio di riabilitazione DSS/ASL, del profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale</p> <p>Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale.</p> <p><i>Paragrafo 3.</i> In caso di ammissione, si procede alla definizione e condivisione del PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di ore di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato.</p> <p><i>Paragrafo 4.</i> Erogazione prestazione tramite educatori specializzati, fatte salve le deroghe consentite esclusivamente nell'ambito di quanto previsto all'art. 46 comma 5 del Reg. R. n. 4/2007 per la copertura delle funzioni educative</p>	<p>rispettivi Ambiti territoriali, previa intesa tra Provincia/Città Metropolitana e Ambiti territoriali con omogenea attribuzione delle risorse tra tutti gli Ambiti a garanzia di equa opportunità di accesso ai servizi per tutti gli studenti disabili interessati.</p> <p>4 – Previsione solo residuale ed eccezionale di erogazione di contributi monetari per la famiglia che curi direttamente il trasporto scolastico, quando le distanze e la estrema perifericità del domicilio non consentono la organizzazione con costi sostenibili del servizio pubblico di trasporto dedicato</p>	<p>studenti videolesi), in parte o del tutto in sostituzione, (con interventi di sostegno extrascolastico* a domicilio) comunque, nei limiti del monte ore assegnato a ciascun alunno – secondo quanto previsto dalla nota in calce al presente allegato tecnico.</p> <p>L'Ente avvalso assicura, inoltre, agli alunni videolesi, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, la trascrizione dei libri di testo scolastici in braille, a caratteri ingranditi e in formato digitale, sulla base delle relative richieste degli Istituti scolastici.</p> <p>La Città Metropolitana assicura il predetto intervento attraverso il servizio erogato dal Centro "G. Messeni Localzo" di Rutigliano</p> <p>4 – segnalazione di ulteriori fabbisogni assistenziali quali la frequenza in regime residenziale o semiresidenziale di istituti scolastici specializzati per audiolesi o videolesi, con copertura a carico della Provincia/Città Metropolitana di Bari a compartecipazione delle rette (previa prova dei mezzi per servizi a domanda individuale) in presenza di risorse aggiuntive o residue rispetto ai servizi assicurati nel contesto scolastico.</p> <p>(* Da erogare in via esclusiva cioè evitando sovrapposizioni con ulteriori interventi con oneri a carico di altre amministrazioni</p>
	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio sordi e videolesi
Requisiti di accesso /priorità	Requisito di accesso: <i>Paragrafo 1-</i> Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992) .	Requisito di accesso: <i>Paragrafo 1-</i> Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992)	Requisito di accesso: <i>Paragrafo 1-</i> Certificazione disabilità sensoriale grave



	<p>Solo dopo avere assicurato la presa in carico di tutti gli utenti in possesso della suddetta certificazione, e comunque nei limiti della disponibilità di risorse attribuite e senza ridurre l'attribuzione di ore di assistenza specialistica per alunno, le istituzioni scolastiche di intesa con le rispettive Amministrazioni provinciali potranno proporre la presa in carico di ulteriori alunni disabili, non in possesso della suddetta certificazione.</p>	<p>Criteri di priorità (da applicare solo in caso di risorse insufficienti o di esubero di domanda rispetto ai livelli storici) ISEE Familiare <=15.000*</p> <p>Priorità: Assenza mezzi propri o componenti del nucleo familiare che possano effettuare il trasporto</p> <p><i>* la soglia ISEE è requisito di priorità, ovvero gli Enti avvalsi possono non tenerne conto laddove il numero di istanze per l'attivazione del servizio di trasporto siano inferiori al numero massimo consentito dalla dotazione finanziaria assegnata dalla regione, ovvero effettivamente disponibile anche sulla scorta del cofinanziamento nazionale</i></p>	<p>Non sovrapposibilità e non cumulabilità tra servizio erogato per effetto della presente Convenzione e altre prestazioni analoghe erogate dai Comuni di riferimento</p>
	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio sordi e videolesi
Modalità di gestione	<p><i>Paragrafo 1-</i> Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:</p> <p>1) Gestione mediante affidamento a terzi* in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .</p> <p>2) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili.</p> <p><u>Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione.</u></p> <p>Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera qualificata, gli Enti avvalsi dovranno prevedere negli atti di gara la clausola sociale ai sensi e</p>	<p><i>Paragrafo 1-</i> Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:</p> <p>1) Gestione mediante affidamento a terzi* in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .</p> <p>2) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili;</p> <p>3) monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in condizioni residuali ed eccezionali, come sopra descritte, purchè non superiore alla spesa pro-capite del servizio pubblico erogato</p>	<p><i>Paragrafo 1-</i> Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:</p> <p>1) Gestione mediante affidamento a terzi* in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .</p> <p>2) Affidamento a istituzioni pubbliche di attività specialistiche, anche mediante partenariato con altri Enti, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione al funzionamento e di trasparenza ed evidenza pubblica.</p> <p><u>Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione.</u></p>



	<p>per gli effetti dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</p> <p>*Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche,2) azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi;3) l'adeguato e più favorevole per gli operatori inquadramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara,4) il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate. <p><u>Clausola di salvaguardia monte ore personale educativo</u></p> <p>Stante l'intendimento e la configurazione del servizio di integrazione scolastica quale intervento di supporto educativo in favore dell'utente disabile e dell'intero corpo classe, al fine di assicurare il mantenimento delle ore contrattuali del personale educativo e garantire, ove necessario, la continuità della relazione empatica educativa tra disabile ed operatore, le assenze dell'utente in carico, non possono determinare l'automatica decurtazione delle ore di servizio rese dal personale educativo, in tal caso l'educatore resta destinato al servizio mediante - Recupero delle ore ad implementazione del PEI dell'assistito o di altri utenti in</p>		<p>Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera qualificata, gli Enti avvalsi dovranno prevedere negli atti di gara la clausola sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</p> <p>*Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche,2) azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi;3) l'adeguato inquadramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara,4) il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate. <p><u>Clausola di salvaguardia monte ore personale educativo</u></p> <p>Stante l'intendimento e la configurazione del servizio di integrazione scolastica quale intervento di supporto educativo in favore dell'utente disabile e dell'intero corpo classe, al fine di assicurare il mantenimento delle ore contrattuali del personale educativo e garantire, ove necessario, la continuità della relazione empatica educativa tra disabile ed operatore, le assenze dell'utente in carico, non possono determinare</p>
--	--	--	---



	<p>carico al medesimo operatore da espletarsi durante la frequenza scolastica.</p> <ul style="list-style-type: none">- Realizzazione esclusiva delle attività di rete necessarie a garantire l'efficacia dell'intervento educativo, finalizzato alla realizzazione del progetto di inclusione e non riconducibile ad altre attività dell'Istituto.- Realizzazione di attività da remoto destinate all'utente finale ove consentito dalla scuola di frequenza dell'utente (DID o DAD)- Programmazione delle attività di socializzazione ed apprendimento.- Programmazione di momenti di integrazione della sua figura all'interno delle classi, concordati con l'insegnante delle attività educative/didattiche destinate ad altri alunni. <p>Qualora, l'assenza dell'alunno per specifiche condizioni di salute o per particolari situazioni di contesto, di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico e da valutare singolarmente e specificatamente, si prolunghi per un periodo superiore a giorni 15, sarà possibile attivare interventi educativi e didattici (anche domiciliari), nel rispetto del monte ore autorizzato, rispettosi delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzati al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti, in ossequio a quanto previsto dalle linee guida per integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.</p>		<p>l'automatica decurtazione delle ore di servizio rese dal personale educativo, in tal caso l'educatore resta destinato al servizio mediante - Recupero delle ore ad implementazione del PEI dell'assistito o di altri utenti in carico al medesimo operatore da espletarsi durante la frequenza scolastica.</p> <ul style="list-style-type: none">- Realizzazione esclusiva delle attività di rete necessarie a garantire l'efficacia dell'intervento educativo, finalizzato alla realizzazione del progetto di inclusione e non riconducibile ad altre attività dell'Istituto.- Realizzazione di attività da remoto destinate all'utente finale ove consentito dalla scuola di frequenza dell'utente (DID o DAD)- Programmazione delle attività di socializzazione ed apprendimento.- Programmazione di momenti di integrazione della sua figura all'interno delle classi, concordati con l'insegnante delle attività educative/didattiche destinate ad altri alunni. <p>Qualora, l'assenza dell'alunno per specifiche condizioni di salute o per particolari situazioni di contesto, di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico e da valutare singolarmente e specificatamente, si prolunghi per un periodo superiore a giorni 15, sarà possibile attivare interventi educativi e didattici (anche domiciliari), nel rispetto del monte ore autorizzato, rispettosi delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente,</p>
--	--	--	---



			finalizzati al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti, in ossequio a quanto previsto dalle linee guida per integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio sordi e videolesi
Modalità organizzative interne	Per la realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio per rendere possibili i servizi da erogare ai destinatari finali, la Città Metropolitana e le Province assegnano specifico personale in possesso di adeguata capacità tecnico professionale. L'organico assegnato alle suddette funzioni deve essere oggetto di razionalizzazione e comunque non può essere oggetto di incremento di personale con oneri a carico dei trasferimenti nazionali e regionali. Le spese per il personale (dirigente e di comparto) che possono essere poste a carico della presente Convenzione riferiscono esclusivamente al tempo lavoro totale o parziale che ciascuna risorsa umana deve dedicare alle attività di che trattasi, sulla base di quanto indicato da appositi ordini di servizio interni alle rispettive Amministrazioni. E' fatta salva l'applicazione delle normative di cui all'art 113 del d.lgs 50/2016, ove applicabile e compatibile con le procedure di gara da ciascuna amministrazione poste in essere. In tal caso la predetta spesa troverà allocazione delle risorse costituenti il quadro economico di gara.		
	Assistenza specialistica	Trasporto scolastico	Supporto diritto allo studio sordi e videolesi
Durata e modalità di erogazione	Durata intero anno scolastico (per almeno 8 mensilità e comunque in modo tale da garantire l'assistenza agli studenti anche per la preparazione e lo svolgimento degli esami finali). Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico L'erogazione della prestazione (*) è vincolata alla attività di sostegno scolastico assicurata dall'istituzione scolastica e deve presentare le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">● rapporto 1 a 1 educatore/alunno per i casi di elevata gravità, come valutati dalle apposite equipe, e comunque entro i limiti di risorse disponibili;● rapporto 1 a 2	Durata intero anno scolastico (per almeno 8 mensilità e comunque in modo tale da garantire l'assistenza agli studenti anche per la preparazione e lo svolgimento degli esami finali). Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico Trasporto assistito alunni/studenti con disabilità tramite mezzi attrezzati e autorizzati con 1 autista + 1 accompagnatore per ogni mezzo	Assistenza specialistica: durata intero anno (per almeno 8 mensilità e comunque in modo tale da garantire l'assistenza agli studenti anche per la preparazione e lo svolgimento degli esami finali). Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico Erogazione prestazione: <ul style="list-style-type: none">● rapporto 1 a 1 alunno/esperto (tiflogoe/o assistente alla comunicazione)● min. 9 hh/settimana* max 18 hh/settimana per alunno



	<p>educatore/alunno in tutti gli altri casi,</p> <ul style="list-style-type: none">• rapporto 1 a 5 OSS/alunno. <p>Il servizio di assistenza specialistica non deve intendersi quale copertura di carenze orarie scolastiche in termini di insegnanti di sostegno o di personale ausiliario, ma deve interagire con le risorse obbligatorie a carico delle istituzioni scolastiche favorendo la migliore integrazione del minore disabile nel gruppo classe.</p> <p>Gli Enti avvalsi e le Istituzioni scolastiche collaborano per la organizzazione della distribuzione degli alunni con disabilità nelle classi in modo da razionalizzare l'erogazione delle prestazioni, nell'unico interesse di accrescere il numero di hh/settimana erogate agli studenti, quando sia possibile avere 2 studenti disabili nella medesima classe.</p> <p>Durata della prestazione di assistenza per ciascun utente per settimana: min. 9 hh/settimana (*) max 18 hh/settimana (*)</p> <p>Durata della prestazione di assistenza per ciascun assistente, <u>a completamento dell'equipe</u>, per settimana:</p> <p>20 hh/settimana (*) impiego medio per OSS 18 hh./settimana per assistente sociale/ educatore con funzioni di coordinamento, se esterno al personale delle Amministrazioni</p>		
--	--	--	--

Nota 1: Con specifico riferimento all'assistenza specialistica extrascolastica per alunni videolesi, si deve precisare che la Città Metropolitana e le Amministrazioni provinciali NON sono titolari di funzioni socio assistenziali e che, pertanto, le prestazioni di assistenza specialistica per il sostegno al diritto allo studio e l'integrazione scolastica possono essere erogate a domicilio degli studenti e in orario extrascolastico solo alle seguenti condizioni:

- in sostituzione, totale o parziale, della erogazione delle medesime prestazioni in orario scolastico, *sulla base di espressa richiesta degli Istituti scolastici*, supportata da dichiarazione di adeguata disponibilità di personale docente di sostegno

nell'orario scolastico e di espressa accettazione/richiesta da parte della famiglia di ciascun studente disabile interessato a ricevere la medesima assistenza nelle ore pomeridiane;

- in considerazione della necessità del rapporto 1:1 in caso di erogazione domiciliare di assistenza specialistica, e considerando il carattere eccezionale dell'erogazione domiciliare di prestazioni che, in ogni caso non possono avere natura socio assistenziale, possono essere erogate tra le 9 e le 12 hh/settimana per studente in caso di erogazione domiciliare;
- mediante l'impiego di personale che abbia i medesimi requisiti specificati per l'erogazione delle attività in ambito scolastico, dovendo ribadire che in nessun caso le prestazioni domiciliari possono configurarsi come prestazioni SAD-ADI-ADE, in quanto non rientranti nell'ambito di attività oggetto della presente convenzione di avvalimento, ma rimanendo a carico dei Comuni associati come tutte le altre prestazioni socio assistenziali;
- in ogni caso non può essere prevista prestazione extrascolastica se non nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

Nota 2: Resta inteso che in caso di prosecuzione dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia Covid 19, ove la stessa determini l'interruzione o la limitazione dell'attività scolastica in presenza, gli enti avvalsi d'intesa con i soggetti gestori dei servizi provvederanno a riprogrammare i servizi di integrazione scolastica ed assistenza specialistica al fine di supportare l'utente in sede di gestione della DID o della DAD, ferma restando la compatibilità della riprogrammazione, alla normativa nazionale e regionale emanata in costanza di emergenza e fatta salva la volontà di adesione alla riprogrammazione del servizio, espressa dagli esercenti la potestà genitoriale e la compatibilità della riprogrammazione rispetto alle attività poste in essere e di competenza dell'operatore.